

La Corte costituzionale rilegge “inutilmente” l’art. 19 Stat. lav.

1) Le ragioni del ritorno dell’art. 19 al vaglio della Corte costituzionale

E l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori tornò al vaglio della Consulta, sospinto, ancora una volta, dai sussulti che, nel mutare dei tempi, delle sensibilità, dei contesti sociali ed economici, attraversano il sistema delle relazioni industriali scomponendone e ricomponendone altrimenti il quadro.

Questa volta le censure sollevate con riguardo al criterio prefigurato dalla norma di selezione dei soggetti collettivi abilitati alla costituzione nei luoghi di lavoro di rappresentanze sindacali aziendali e di conseguenza titolari dei diritti sindacali di cui ai successivi articoli del titolo III dello Statuto dei lavoratori discendono dalla reazione alla pesante strumentalizzazione del conflitto da tempo emerso in seno al sindacalismo confederale tra CGIL, da un lato, e CISL e UIL, dall’altro, con conseguente rottura dell’unità sindacale, su cui originariamente si era basata la fortuna dell’art. 19 Stat. lav., consumatasi in margine alla vicenda FIAT¹.

Com’è noto l’azienda si è valse dell’adesione delle sole organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni CISL e UIL, dissentendo viceversa la FIOM/CGIL, ad un progetto che, mirato, in vista del recupero di significativi margini di produttività, a sottrarre, in un primo tempo, gli stabilimenti di Pomigliano e Melfi e, successivamente, l’intero Gruppo FIAT, alle regole del CCNL di categoria - ivi comprese quelle relative alla contrattazione aziendale in deroga che, mutate dall’Accordo quadro del 22 gennaio 2009 come attuate dall’accordo interconfederale del 15 aprile 2009², già erano state adeguate

¹ Sul punto cfr. *amplius* F. CARINCI, *Se quarant’anni vi sembrano pochi: dallo Statuto dei lavoratori all’Accordo di Pomigliano*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT*, 2010, n. 108; ID., *La cronaca si fa storia: da Pomigliano a Mirafiori*, *ivi*, 2011, n. 113; ID., *Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore*, cit.; in tema, cfr., poi, tra i tanti, R. DE LUCA TAMAJO, *Accordo di Pomigliano e criticità del sistema di relazioni industriali italiane*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2010, I, pag. 797; A. ACCORNERO, *Pomigliano d’Arco: ovvero, la parabola del contratto*, in *Dir. Lav. Merc.*, 2010, pag. 255; G. P. CELLA, *Pomigliano e Mirafiori: incertezze e “fallimenti” nelle culture sindacali*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 2011, pag. 103; B. CARUSO, *La rappresentanza negoziale irrisolta. Il caso Fiat tra teoria, ideologia, tecnica... e cronaca*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2011, III, pag. 265 e segg.; G. FERRARO, *Le relazioni industriali dopo “Mirafiori”*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2011, pag. 119 e segg.; P. BELLOCCHI, *Rappresentanza e diritti sindacali in azienda*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 2011, pag. 543 e segg.; A. BOLLANI, *Contratti collettivi separati e accesso ai diritti sindacali nel prisma degli accordi FIAT del 2010*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT*, 2011, n. 124; V. BAVARO, *Contrattazione e relazioni industriali nell’«archetipo» FIAT di Pomigliano d’Arco*, in www.cgil.it/Archivio/Giuridico/Contrattazione/QRS_Pomigliano.pdf e in *Quad. Rass. Sind.*, 2010, n. 3, nonché i numerosi contributi dottrinali apparsi in F. CARINCI (a cura di), *Da Pomigliano a Mirafiori: la cronaca si fa storia*, cit. e in *Le relazioni industriali dopo Mirafiori e Pomigliano: opinioni a confronto*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2011, pag. 362 e segg.

² Sull’Accordo quadro 22 gennaio 2009; accordo interconfederale 15 aprile 2009, *sub* n. 7, v. CARINCI F., *Una dichiarazione d’intenti: l’Accordo quadro 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali*, in

con il CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica privata del 15 ottobre 2009 sottoscritto da Federmeccanica separatamente con CISL e UIL a seguito della disdetta anticipata del precedente concluso unitariamente con le tre organizzazioni confederali – prevedeva l'applicazione di un accordo derogatorio originariamente concluso a livello di stabilimento al personale che, proveniente appunto dagli stabilimenti di Pomigliano e Melfi, sarebbe confluito in una nuova società cui sarebbe stato trasferito il complesso aziendale costituente i predetti stabilimenti, applicazione poi estesa al personale dell'intero Gruppo, una volta intervenuta da parte del Gruppo medesimo la disdetta dell'adesione a Confindustria, per giungere, stante il contestuale venir meno nei confronti del Gruppo FIAT, ormai estranea al sistema confindustriale, dell'operatività dell'accordo interconfederale sulle RSU, a riservare ai sindacati di categoria aderenti a CISL e UIL, con esclusione della dissenziente e perciò non firmataria dell'accordo derogatorio applicato Fiom/CGIL, il diritto alla costituzione, nella new-company come nell'intero Gruppo, delle RSA e la titolarità dei relativi diritti sindacali, così ridefinendo il quadro delle relazioni sindacali in azienda.

Un risultato, questo, giuridicamente avallato appunto dall'art. 19 Stat. lav. nella formulazione residua all'esito del referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 e tenutosi il successivo 11 giugno³, per effetto del quale all'abrogazione dell'originaria lett. a) e, dunque, di qualsiasi richiamo al criterio della maggiore rappresentatività derivata dall'appartenenza alle confederazioni storiche e, come tale, meramente presunta, ha corrisposto l'integrazione della lett. b), anch'essa inclusa nel testo originario, per cui la costituzione delle RSA nei luoghi di lavoro è riconosciuta alle sole organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva di qualunque livello essi siano, dunque anche di livello aziendale, elevando a criterio selettivo, in luogo della maggiore rappresentatività, il riconoscimento da parte dello stesso datore dell'organizzazione sindacale quale controparte negoziale⁴.

RIDL, 2009, I, p. 177; RICCI M. *L'Accordo Quadro e l'Accordo Interconfederale Confindustria del 2009: contenuti e modelli di relazioni industriali*, in RIDL, 2009, I, p. 353 ss.; LASSANDARI, *Le nuove regole sulla contrattazione collettiva: problemi giuridici e di efficacia*, in RGL, 2009, I, p. 45.

³ Per la pronunzia di ammissibilità vedi Corte cost. 12 gennaio 1994, n. 1, in *Foro It.*, 1994, I, col. 306, con nota di R. ROMBOLI

⁴ G. GIUGNI, *La rappresentanza sindacale dopo i referendum*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1995, pag. 359; L. MARIUCCI, *Poteri dell'imprenditore, rappresentanze sindacali unitarie e contratti collettivi*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1995, pag. 203 e segg.; G. GHEZZI, *Forme di rappresentanza degli interessi organizzati e relazioni industriali in azienda: le ragioni per un intervento legislativo*, in *Dir. Rel. Ind.*, 1996, pag. 37 e segg.; M. DELL'OLIO, M. G. GAROFALO, G. PERA, *Rappresentanze aziendali e referendum*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1996, pag. 657 e segg.; P. ICHINO, *Le rappresentanze sindacali in azienda dopo il*

Come si ricorda nella sentenza in commento, il nuovo criterio già aveva indotto dubbi di costituzionalità sotto il profilo dell'eccesso di legittimazione alla fruizione delle prerogative sindacali di cui all'art. 19 e segg. Stat. lav., connesso all'ammissibilità della sottoscrizione per adesione dei contratti collettivi da parte di soggetti fatti rimasti estranei al negoziato, dubbi risolti all'epoca dalla Corte costituzionale, in coerenza con l'indirizzo di *favor* per l'originario privilegio confederale già in precedenza accolto, con una sentenza interpretativa di accoglimento intesa a precludere l'accesso alle agibilità sindacali a quei soggetti collettivi, che, esclusi dalla partecipazione alla trattativa, venivano ammessi alla firma di un testo contrattuale definito *inter alios*⁵.

Ora, nel mutato contesto delle relazioni industriali, in cui il conflitto intersindacale ha finito per investire lo stesso sindacalismo confederale, quello stesso criterio selettivo suscita un diverso ed opposto interrogativo concernente l'ammissibilità del suo operare nel senso di legittimare l'esclusione dalla fruizione delle prerogative di cui all'art. 19 e segg. Stat. lav. di una delle componenti storiche del sindacalismo confederale, inizialmente destinatario di quella che fu definita legislazione di sostegno, ed addirittura la più rappresentativa, la CGIL.

2) La pronuncia “additiva” della Corte

Sull'onda dell'invalso orientamento favorevole al privilegio confederale non rare sono state le pronunzie, non a caso tutte concernenti il caso FIAT, che hanno ritenuto ammissibile una interpretazione adeguatrice in senso estensivo della norma⁶ tale per la quale il diritto alla costituzione di RSA nei luoghi di lavoro andrebbe riconosciuto, aldilà del dato formale della sottoscrizione del contratto collettivo richiamato dalla norma medesima, a tutte quelle organizzazioni che, per essere state ammesse al negoziato, siano

referendum, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1996, I, pag. 124; AA.VV., *Rappresentanze e contributi sindacali dopo i referendum*, in *Quad. Arg. Dir. Lav.*, 1996, n. 1;

⁵ Corte cost. 18 gennaio 1990, n. 30, in *Foro It.*, 1992, I, col. 30, con nota di P. BELLOCCHI; in tema v. F. LISO, *Statuto dei lavoratori e recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Alcuni spunti*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1991, I, pag. 62; sulla sequenza Corte cost. nn. 54/1974, 334/1988, 30/1990 cfr. pure G. FERRARO, *Continuità ed innovazione nella giurisprudenza lavoristica della Corte Costituzionale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1991, pag. 369 Nello stesso senso le successive pronunzie Corte cost. 12 luglio 1996, n. 244, in *Arg. Dir. Lav.*, 1996, pag. 389, per la quale cfr. il commento di G. SANTORO-PASSARELLI, *Sulla costituzionalità del nuovo art. 19 della legge n. 300 del 1970*, *ivi*, 1997, pag. 145; Corte cost. 23 maggio 1997, n. 148, in *Giur. Cost.*, 1997, pag. 1616; Corte cost. 26 marzo 1998, n. 76, in *Giur. Cost.*, 1998, pag. 750; per un'accurata ricostruzione delle posizioni dottrinali sul punto M. RICCI, *Autonomia collettiva e giustizia costituzionale*, Cacucci, Bari, 1999, spec. pag. 99 e segg.. Da ultimo, BOLEGO, *L'attività sindacale. I soggetti*, in ZOLI (a cura di), *Le fonti. Il diritto sindacale*, in *Diritto del lavoro. Commentariodiretto da F. CARINCI*, I, 2007, p. 149 ss.

⁶ Così Trib. Bologna 27 marzo 2012, in *Boll. Adapt*, 2012, n. 12, in www.bollettinoadapt.it; nello stesso senso v., ora, anche Trib. Napoli 12 aprile 2012, in www.fiom.cgil.it.

state individuate dal datore di lavoro come idoneo e necessario interlocutore negoziale, onde non penalizzare il dissenso legittimamente espresso circa l'esito della trattativa.

Una lettura che, tuttavia, i giudici remittenti, il Tribunale civile di Modena con ordinanza del 4 giugno 2012⁷, il Tribunale civile di Vercelli, con ordinanza del 25 settembre 2012 ed il Tribunale civile di Torino, con ordinanza del 12 dicembre 2012, analogamente investiti di controversie in margine al caso FIAT, hanno, viceversa, ritenuto non consentita dalla lettera e dalla *ratio* della norma, così giungendo ad investire la Corte dello scrutinio di costituzionalità della norma medesima sotto l'indicato profilo, motivandolo in ragione del contrasto con gli artt. 2, 3 e 39 Cost..

Nel compierlo, con la pronuncia in commento n. 231 del 3 luglio scorso, la Corte costituzionale non smentisce se stessa, rimanendo nel solco del "favor" già espresso per il privilegio confederale.

La Corte, infatti, pur muovendo dal convincimento cui erano pervenuti i giudici remittenti per il quale la formulazione letterale della norma, che fa espresso riferimento ai sindacati "firmatari", non legittima di per sé quell'interpretazione adeguatrice, sollecitata da altra giurisprudenza, secondo cui condizione necessaria e sufficiente, per soddisfare il requisito previsto dall'art. 19, sarebbe quella di aver effettivamente partecipato alle trattative per la stipula di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, indipendentemente dalla loro sottoscrizione, interpretazione cui inerisce la precisazione per la quale la sottoscrizione stessa non sarebbe seguita per la ritenuta inidoneità dei contratti a soddisfare gli interessi dei lavoratori in rappresentanza dei quali l'organizzazione sindacale ha agito in sede negoziale, opta per una pronuncia additiva che quell'interpretazione vale ad includere nel testo, così venendo a neutralizzare gli effetti della norma ove il dissenso sia espresso nell'area "rappresentativa" del sindacalismo confederale.

Il dispositivo emesso viene così a sancire, con riferimento a tutti i parametri invocati dati, come ricordato, dagli artt. 2, 3 e 39 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b), l. n. 300/1970, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

⁷ Si veda il commento di F. CARINCI *In merito all'eccezione di costituzionalità dell'art. 19, lett. b) l. n. 300/1970, sollevata da Trib. Modena, 4 giugno 2012*, in www.forumcostituzionale.it

L'idea di fondo sembra essere quella per cui la legittimazione al negoziato dei terminali aziendali delle organizzazioni sindacali confederali – dapprima acquisita di fatto e poi formalizzata, ma sempre in via convenzionale, per il tramite di successivi accordi interconfederali, dal Protocollo del 23 luglio 1993, a quello del 28 giugno 2011 fino a quello recentissimo del 31 maggio 2013 – deriverebbe dal diritto in origine riconosciuto appunto dall'art. 19 Stat. lav. alle predette organizzazioni sindacali, in quanto maggiormente rappresentative, di costituire RSA nei luoghi di lavoro, sicché deve valere il reciproco, ovvero che alla legittimazione al negoziato deve corrispondere la titolarità delle prerogative sindacali di cui al medesimo art. 19 e successivi; ciò in quanto la partecipazione al negoziato, riflettendo l'effettiva forza contrattuale e, dunque, la capacità rappresentativa del sindacato, consente di ritenere realizzato il requisito, quello appunto dell'effettiva rappresentatività del soggetto collettivo, assunto, nell'impostazione assiologica e funzionale della norma, rimasta, a detta della Corte, impregiudicata pur dopo l'intervento referendario, a presupposto della titolarità dei diritti sindacali.

3) Ancora ma inutilmente sulla linea del privilegio confederale

Argomentazione, questa, che, se può accogliersi come frutto del comprensibile tentativo della Corte di agganciare la titolarità dei diritti sindacali al dato oggettivo e valoriale della rappresentatività, mediato dall'elemento fattuale dell'accesso alle trattative, non a caso riguardato come conseguenza ineludibile del consenso riscosso da parte dei lavoratori e del rapporto con essi intercorrente, piuttosto che al rapporto con l'azienda e, dunque, al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa, non può non qualificarsi come giuridicamente opinabile.

Essa è il risultato di una evidente manipolazione del dettato normativo emerso dall'esito referendario del 1995 cui la Corte perviene in ragione del rifiuto, come sopra motivato, di avvalorare una modifica del testo destinata ad incidere sullo stesso criterio di selezione del soggetto collettivo in termini tali per cui, superato ogni riferimento alla “maggiore rappresentatività” storica o presunta come originariamente concepita, si opta, come detto, per l'accreditamento negoziale da parte dello stesso datore di lavoro, addivenendo così, piuttosto che ad una scelta innovativa, ad un ritorno alle origini.

La Corte non sembra tener conto delle dinamiche fattuali che hanno connotato l'evoluzione del nostro sistema di relazioni industriali, “oltre” se non “contro” la stessa Costituzione, dinamiche in base alle quali la contrattazione collettiva si presenta, dalle origini, che precedono di oltre un ventennio l'emanazione dello Statuto dei lavoratori, e per un turno di

tempo che la supera di gran lunga, come frutto del riconoscimento datoriale dell'organizzazione sindacale come controparte negoziale, riconoscimento fondato su "rapporti di forza" parimenti modellati in relazione ad elementi fattuali quali la capacità di movimentazione dei lavoratori ed, in ultima analisi, di proficuo ricorso allo sciopero, ma non certo su elementi di diritto.

Nell'ordinamento intersindacale il riconoscimento è sì il riflesso di una rappresentatività effettiva dell'organizzazione sindacale, ma questa sta ancora nei fatti e non nelle norme dell'ordinamento statale.

A riguardo la Corte sembra dimenticare che l'intervento referendario prescinde del tutto da quel processo che, nell'ordinamento intersindacale, segna la transizione dalla nozione legale, scaturita appunto dalla originaria disciplina statutaria, di "maggiore rappresentatività" storica o presunta a quella, essenzialmente convenzionale, di rappresentatività effettiva e misurata su cui le parti collettive delineano la trasformazione delle forme di rappresentanza nei luoghi di lavoro, identificandole, in funzione tendenzialmente sostitutiva delle RSA, nelle RSU previste nell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 seguito alla stipula tra Governo e parti sociali del Protocollo del 23 luglio 1993 e, dunque, in anticipo rispetto al referendum, alle quali vengono rimesse competenze negoziali a livello aziendale, espressamente estese alle RSA soltanto con l'accordo interconfederale sulla modifica degli assetti contrattuali concluso il 28 giugno 2011, in significativa consonanza con l'esplosione del caso FIAT e la conseguente esasperazione del conflitto in atto in seno al sindacalismo confederale, ed ora, a seguito dell'accordo interconfederale 31 maggio 2013, tendenzialmente a quelle sottratte in un tentativo di rivitalizzazione della "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 8 dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, tesa ad impedire alle organizzazioni aderenti all'intesa sulle RSU il ritorno al modello legale con la ricostituzione di proprie RSA, che sconta comunque il limite del suo carattere non vincolante.

E non può ritenersi, diversamente da come sostiene la Corte, che quel concetto di rappresentatività effettiva trovi fondamento nella disciplina statutaria, sia pur in una prospettiva di adeguamento di quella al rinnovato contesto delle relazioni industriali, non nell'art. 19, per quanto si è detto, né, tantomeno, nell'art. 28 Stat. lav. non potendo l'esclusione dalle trattative di un qualsiasi sindacato configurarsi neppure come violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, il solo, secondo costante giurisprudenza, a rilevare, alla stregua della disciplina in materia di repressione della condotta antisindacale, sul piano dei rapporti negoziali tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, stante

l'insussistenza di un obbligo a trattare, oggi venuto meno, per quanto sopra detto, anche nell'ambito della disciplina convenzionale.

La rappresentatività effettiva che induce, quale conseguenza ineludibile, l'ammissione alle trattative di una qualsiasi sigla sindacale si radica, al contrario, nella circostanza puramente fattuale del convincimento del datore circa l'essenzialità della sua presenza indotto dalla forza che l'organizzazione sindacale esprime in termini di incidenza sulla effettività degli equilibri contrattuali da raggiungere, essenzialità che così intesa va ben oltre la mera partecipazione al negoziato presupponendo la stessa adesione, e dunque la sottoscrizione, del contratto futuro⁸.

Risiede qui l'intrinseca ragionevolezza della nuova formulazione dell'art. 19 Stat. lav. che, pertanto, non sembra esporsi ai sollevati profili di censura né legittimare la pronuncia di incostituzionalità cui la Corte è qui pervenuta.

Non sussiste violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la ragione del trattamento differenziato risiede, non tanto nella disponibilità dal sindacato offerta al datore sul piano della prestazione del consenso, quanto nella sua insufficiente capacità di movimentazione ed organizzazione del consenso intorno alla propria azione di autotutela dell'interesse collettivo, comunque esercitata e garantita in conformità all'art. 2 Cost, e, dunque, di quella rappresentatività di fatto utile ai fini dello spostamento degli equilibri contrattuali, né sussiste violazione dell'art. 39 Cost. atteso che, come rilevato dalla stessa Corte nella sentenza n 54 del 6 marzo 1974⁹, la prima avente ad oggetto l'art. 19 Stat. lav., il mancato accesso ai diritti sindacali non risulta di per sé impeditivo, tenuto conto anche della disponibilità dello strumento dello sciopero, di un'azione di promozione e tutela dell'interesse collettivo di cui l'organizzazione sindacale si pone come soggetto esponenziale che valga nel tempo a rendere determinante in sede contrattuale la considerazione di quello specifico interesse, così imponendo non solo la partecipazione ma altresì la sottoscrizione del contratto da parte del sindacato che ne è portatore, dovendo, a tale stregua, escludersi ogni pregiudizio relativamente ai principi costituzionalmente garantiti del pluralismo e della libertà sindacale.

⁸ In questo senso vedi F. Carinci, *Il grande assente: l'art. 19 dello Statuto*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2012, 2, pag. 333 e segg. e in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 144/2012

⁹ La si veda in *Giur. Cost.*, 1974, pag. 389, con nota di G. GIUGNI, e per un'analisi più ampia G. GIUGNI, P. CURZIO, *Commento all'art. 19*, in G. GIUGNI (a cura di), *Lo Statuto deilavoratori. Commentario*, Giuffrè, Milano, 1979, pag. 303 e segg

4) Conclusioni

Il problema sta ancora una volta nei fatti, dato che la CGIL e le Federazioni di categoria ad essa affiliate, per quanto indubbiamente maggioritarie, non sono in grado di esprimere una forza tale da condizionare gli esiti contrattuali, a dimostrazione di un rovesciamento dei rapporti di forza all'interno del sistema di relazioni industriali, che assegna al sindacato un ruolo subalterno rispetto alle esigenze dominanti del sistema delle imprese, in coerenza del resto con quella più generale ridefinizione degli equilibri tra economia e lavoro che connota il nostro tempo.

In questo quadro il regime legale di cui all'art. 19 Stat. lav. legittimava nei confronti del sindacato maggioritario la stessa esclusione dalle trattative oltre che dalla titolarità delle prerogative sindacali.

La pronuncia della Corte, fedele al privilegio confederale, sottrae la CGIL all'esito descritto solo sul versante della presenza e dell'accesso alle agibilità sindacali nei luoghi di lavoro, mentre non offre garanzia alcuna ai fini della partecipazione al negoziato, ora assunto dalla Corte a presupposto indefettibile di quella titolarità, garanzia che non è riscontrabile neppure sul piano della disciplina convenzionale, in particolare con riguardo al recente accordo interconfederale del 31 maggio 2013, in cui, come detto, l'accesso paritario delle tre confederazioni storiche alle trattative per il contratto di secondo livello, la cui rilevanza appare nell'attuale panorama sempre più marcata avendo riguardo al ruolo determinante della contrattazione aziendale in deroga¹⁰, è tutto giocato sulla fragile tenuta della già ricordata clausola di salvaguardia di cui all'accordo costitutivo delle RSU, in sé inidonea ad impedire, in caso di dissenso interno alla RSU, il ricorso di ciascuna organizzazione sindacale componente al concorrente modello legale delle RSA di cui all'art. 19 Stat. lav., con la conseguenza dell'ammissibile esclusione del sindacato dissenziente dal negoziato e dunque, dalla titolarità dei diritti sindacali.

A ben vedere, il solo risultato cui perviene la Corte è quello di esimere il legislatore dall'assunzione di quelle scelte di sistema da tempo sollecitate relativamente alla materia della rappresentanza e della rappresentatività sindacale, così finendo per avallare quell'atteggiamento di affidamento al mercato, qual è anche il mercato del lavoro, nel

¹⁰ Sull'art. 8 l. n. 148/2011 cfr. amplius F. CARINCI, Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, 2011, n. 133, spec. pag. 23 e segg., cui adde G. FERRARO, Il contratto collettivo dopo l'art. 8 decreto n. 138/2011, ivi, 2011, n. 129; V. FILÌ, Contrattazione di prossimità e poteri di deroga nella manovra di ferragosto (art. 8 d.l. n. 138/2011), in Lav. Giur., 2011, pag. 977; nonché i numerosi contributi dottrinali apparsi in La contrattazione collettiva di prossimità. Un confronto a più voci sull'articolo 8 della manovra 2011, in Dir. Rel. Ind., 2012, n. 1, pag. 1 e segg.; in senso fortemente critico circa l'orientamento di politica economica sotteso all'intervento governativo cfr. altresì A. PERULLI, V. SPEZIALE, L'articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la "rivoluzione di Agosto" del Diritto del lavoro, ivi, 2011, n. 132

quale si riflette il sostituirsi allo stato sociale proprio della tradizione delle più avanzate democrazie europee, non ultima la nostra, un nuovo “*laissez faire*”, i cui sbocchi, se risultano allo stato ancora indecifrabili, certamente non appaiono positivi.

Nicola De Marinis